

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 15 DELLA L. 7/8/1990 TRA**

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

E

DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

NELL'AMBITO DELLE INIZIATIVE LEGATE ALL'ANNO SANTO GIUBILARE 2025

La Provincia di Reggio Emilia, C.F. 00209290352 con sede a Reggio Emilia, in Corso Giuseppe Garibaldi n. 59, Reggio Emilia, nella persona del Dirigente del Servizio Sicurezza sismica, edilizia e programmazione scolastica Ing. Azzio Gatti, domiciliato ai fini del presente atto presso la Sede dell'ente (di seguito denominato "PROVINCIA")

e la Diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, C.F. 91015830358, con sede a Reggio Emilia, in via Vittorio Veneto, n. 6, nella persona di Mons. Giovanni Rossi, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede dell'ente (di seguito denominata "DIOCESI")

Premesso che

- il corrente Anno Giubilare è occasione per incontri che pongano attenzione alla esperienza del *deposito cristiano* in relazione al territorio italiano e alla storia che ha avuto quale teatro l'ambito reggiano;
- la Diocesi di Reggio Emilia ha chiesto alla Provincia di Reggio Emilia di utilizzare alcuni immobili assegnati alle scuole secondarie di secondo grado per l'accoglienza dei pellegrini provenienti da Toledo e diretti al Giubileo 2025 a Roma;
- la Provincia di Reggio Emilia ha da anni instaurato una fattiva collaborazione con la Diocesi di Reggio Emilia per l'utilizzo parziale di alcuni immobili di proprietà delle Parrocchie per lo svolgimento dell'attività didattica delle discipline motorie nelle scuole secondarie di secondo grado;
- tale collaborazione non ha natura lucrativa e/o commerciale ma è intesa quale servizio agli abitanti del territorio, senza limitazioni di credo religioso in una visione fondata sui valori di solidarietà e mutuo soccorso;
- ciò risponde pienamente all'art. 1 dell'Accordo di revisione del Concordato del 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ove, nel riaffermare che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, gli stessi si sono altresì impegnati "...alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese";
- il fulcro delle attività è previsto in un momento dell'anno in cui l'attività precipua delle scuole secondarie di secondo grado è particolarmente ridotta.

Considerato che:

- in totale si prevede la partecipazione di circa 350 pellegrini tra i 18 e i 30 anni con i loro accompagnatori;

- 310 di questi pellegrini e i loro accompagnatori verranno ospitati all'interno del Polo scolastico di via Makallè nelle palestre e utilizzeranno i locali di servizio (bagni, docce e spogliatoio) ad esse annessi;
- i pellegrini arriveranno nel pomeriggio di lunedì 28 Luglio 2025 e lasceranno le strutture entro la mattina di mercoledì 30 Luglio 2025.

Rilevato che:

- con decreto del Presidente della Provincia n. ____ del ____ è stato approvato lo schema di accordo tra i due soggetti sopra indicati.

Visti:

- gli artt. 11 e 15 della legge n. 241/1990

convengono e stipulano quanto segue

1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2 – DISPONIBILITA' LOCALI SCOLASTICI

Al fine di consentire l'ospitalità dei pellegrini diretti a Roma la PROVINCIA mette a disposizione della DIOCESI, senza onere alcuno, i locali di cui al seguente elenco:

- palestra "Canossa" assegnata al Liceo "Matilde di Canossa";
- palestra "ITI Nobili" assegnata all'IIS "Nobili";
- palestra "Secchi" assegnata all'IIS "Zanelli-Secchi".

3 – DECORRENZA CONSEGNA E RICONSEGNA LOCALI

I locali verranno consegnati alla DIOCESI in data 28/07/2025 entro le ore 8:00 che li restituirà puliti e in perfetto ordine alla PROVINCIA il 31/07/2025 entro le ore 18:00.

4 - ARREDI PER L'OSPITALITA' DEI PELLEGRINI

Gli arredi occorrenti per l'ospitalità dei pellegrini e dei loro accompagnatori saranno forniti a cura e spesa della DIOCESI, che provvederà altresì a rimuoverli prima della riconsegna dei locali.

5 – ACCESSO AI LOCALI

Durante il periodo di cui al precedente art. 3 l'accesso alle palestre del Polo scolastico di via Makallè di cui all'art. 2 sarà consentito solo ai membri delle delegazioni straniere (pellegrini e accompagnatori) ed al personale individuato dalla DIOCESI per l'assistenza ai pellegrini.

6 – RESPONSABILITA' PER EVENTUALI DANNI

Fatte salve eventuali responsabilità di terzi, la DIOCESI risponderà nei confronti della PROVINCIA per i danni causati ai locali di cui all'art. 2 nel periodo individuato dall'art. 3.

7 - SPESE

Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo.

L'accordo potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

8 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

Le parti s'impegnano a mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo.

9 - CONTROVERSIE

In caso di controversie il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

Letto, approvato e sottoscritto

per la PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Dirigente Servizio Sicurezza Sismica, Edilizia e Programmazione Scolastica
Ing. Azzio Gatti

Per la DIOCESI DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA

Mons. Giovanni Rossi